



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

18



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fucillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Lecture

PIETRO LO IACONO, «*Chiesa, Stato e popolo nel Mezzogiorno dei lumi. La legislazione ecclesiastica dei Borboni di Napoli e di Sicilia tra istanze regaliste e tutela dell'ordo spiritualis (1734-1789)*». Collana Diritto e Religioni n. 22, L. Pellegrini ed., Cosenza, 2012, pp. 1-406.

Con questa nuova fatica Pietro Lo Iacono ci conferma la predilezione per la tematica giurisdizionalista – già espressa nel precedente lavoro su «*Autorità regia e potestà confessionale nel pensiero di un giurisdizionalista meridionale. Diego Gatta teorico del regalismo*» (2005) – di cui estende ora l'indagine al teatro del regalismo napoletano medio-settecentesco. Lo fa consegnando al lettore uno studio assai bene articolato nell'analisi dei tipici istituti giurisdizionalisti (appello per abuso; immunità; *privilegium fori*; *placet* e regio *exequatur*), inquadrati con rigore scientifico entro la cornice delle fonti (i *Regi Dispacci* e, in parallelo, il Concordato del 1741) e delle teoriche dei giuristi regalisti (principalmente Diego Gatta, Lorenzo Giustiniani, Vito Gilberti) cui ricorre con puntualità, offrendo un saggio di agile compulsazione delle carte d'archivio.

Questo volume, che va certamente ricondotto tra quella storiografia ricostruttiva degli istituti di raccordo potestativo tra Stato e Chiesa, ha una chiara impronta metodologica – imprescindibile per l'elaborazione di un'analisi sistematica di modelli –, ed un preciso intento dimostrativo: appurare l'autentica natura del giurisdizionalismo dei Borboni napoletani (Carlo III e Ferdinando IV), stretto tra sincere velleità di moderno riformismo e ontologiche contraddizioni politiche e culturali. In una parola, tenta un inquadramento di quel modello regalista raffrontato con l'ondivaga politica ecclesiastica regia, rileggendone le sinuose linee morfologiche (*passim* e spec. pp. 365 ss.).

L'A. non si arresta all'individuazione, enucleazione ed analisi deduttiva degli *iura maiestatica circa sacra*, ma si inoltra, viceversa, nella verifica dei nessi di raccordo giuridico e degli effetti conseguenti: quasi una rilettura delle *res proximae* – siano esse accessorie o funzionali – a riflettere gli scopi dei singoli istituti nel sistema pulsante di uno Stato bifronte, assolutista e confessionista ad un tempo. La «*utilitas publica*», da leggere su più piani interpretativi: giuridico, economico ed etico, è il criterio-alibi di reazione dello Stato alle indebite e mal sofferte ingerenze ecclesiastiche o di riforma di istituti depressivi. Frequentemente richiamato, il bene pubblico risulta, così, uno dei principali parametri concettuali di riferimento dell'azione di governo, in grado di illustrare la tenuta, vera o fittizia, di secolari istituti ecclesiastici.

Si tratta di figure giuridiche e liturgie pubbliche (si pensi alla «chinea») talvolta uniche e all'apparenza granitiche, come la Legazia Sicula, o declinate con modalità singolari, come le Chiese recettizie, le confraternite laicali, i Luoghi pii o la cd. «manomorta», ma dall'equilibrio vacillante.

È il segnale di una società in profondo mutamento con l'incedere della consapevolezza tutta utilitaristica del Sovrano detentore di un assolutismo accentratore, insieme legislativo, giudiziario ed amministrativo. Un magistero regalista finanche morale, che fa del monarca il garante del corretto esercizio del diritto canonico, sostenuto dall'inossidata iconostasi costantiniana dell'*episkopos ton ektos*, sino al

paradossale ruolo di tutore dell'ortodossia e dell'ortoprassi dei sudditi-fedeli (pp. 24 ss. e p. 301) e di censore della *relaxatio* nei costumi del clero (p. 121); un esercizio del potere aperto ai portati illuministi (si pensi alla fisiocrazia) che accompagnano il declino dell'*Ancien Régime*, fino al suo collasso del 1789.

Non a caso, l'A. rammenta costantemente al lettore gli impacci della monarchia e del pur colto ed aggiornato ceto intellettuale riformatore napoletano, riluttanti a favorire un abbraccio indefinito tra gli «ordini» di Stato e Chiesa, ma incapaci di teorizzare compiutamente l'autonomia delle demarcazioni tra spirituale e temporale (p. 122 e *passim*).

Il risultato della ricerca risulta, quindi, duplice perché, una volta evaso il momento ricostruttivo ed espositivo, si volge alla sintesi critica del sistema giurisdizionalista napoletano di cui Lo Iacono vaglia la natura, i tratti sostanziali, i pregi e difetti, le incoerenze e le idealità, per ricavarne dalla rigorosa ricognizione degli istituti «misti» i tratti originali. Un modello non stereotipato e non allineato al riformismo asburgico ed unico nel suo genere, come lo sono, del resto, i coevi regimi monarchici dell'Europa proto-settecentesca (austro-giuseppino; leopoldino-ricciano, lusitano ed ibero-filippino) e perciò stesso, risultato di contraddittorie ricomposizioni, di variabili compromessi e di vischiose e malferme tolleranze confessionali.

Un'altra fondamentale chiave di volta illumina sull'originalità del riformismo partenopeo. L'A. l'impiega nella disamina della legislazione regia sulle immunità, restando estensibile al complesso dell'impalcatura giuridica ecclesiale: è la commisurazione del peso oggettivo da assegnare al rapporto tra *status* personali (e qualifiche soggettive delle persone fisiche), da un lato, e natura oggettiva della fattispecie (e inquadramento della *societas* e dell'«ordine»), dall'altro (pp. 23-24).

I diversi attori che emergono scolpiti da questa rappresentazione (l'apice degli intellettuali riformatori napoletani: Tanucci, Genovesi, Caracciolo; la Chiesa romana e la Gerarchia locale; il Sovrano e la sue ministerialità subordinate negli uffici esecutivi; i Tribunali secolari e misti di controllo di enti e soggetti) vengono descritti in funzione degli scricchiolii del modello privilegiario feudale. Il quadro dei rapporti denuncia il montante affanno del sistema consuetudinario sotto la pressione di istanze ispirate ad un nuovo bene pubblico e ad una *utilitas* democraticamente diffusa e equitativamente distribuita verso un popolo storicamente reietto: quei personaggi istituzionali si differenziano, allora, non solo per il titolo onorifico e d'ufficio, ma, e quel che più conta, per il difforme grado di esercizio della potestà, per l'attitudine a negoziare con il Sovrano l'ampiezza della propria capacità giuridica e politica d'agire, persino della concreta – e non più scontata – esistenza giuridica soggettiva, la quale pende ormai dalle sue labbra, riposando sul discrezionale *spatium deliberandi* e sull'infungibile, invasivo ed onnipresente assenso autorizzatorio regio. È, in altre parole, la ricognizione con gli occhi della modernità, dei margini – sempre più angusti – che il Sovrano-burocrate sente di concedere alla *missio canonica* della Chiesa visibile, nel binomio *officium-beneficium* ed in cui quest'ultima sa bene di giocare tutte le speranze di futura sopravvivenza. Tutto è rimesso in discussione: i tradizionali fattori componenti le norme e le circostanze delle fattispecie, ribaltati.

Lo Iacono indaga sul cinquantennio 1734-1789 che sollecita la Chiesa ad una scelta tra posizioni di retroguardia e di arroccamento nei privilegi o, al contrario, di apertura alla contrattazione dinamica e semiparitaria con il Sovrano. Egli punta l'arco della ricognizione su quegli stessi sentieri che la maggiore storiografia aveva in gran parte archiviato alla discussione, ritenendone il nucleo della questione ormai esausto. Ne ricava, invece, ulteriori notazioni e curiosità storiche, ma anche suggerimenti per

insospettati approfondimenti e verifiche su istituti che si presumeva di conoscere sufficientemente e, in generale, circa il corrente giudizio dottrinale sul regalismo dei Borboni napoletani (pp. 28-29).

L'A. provvede il lettore di una serie di accorgimenti preliminari: la necessità di fissare i paletti spazio-temporali della ricostruzione storica; l'opportunità di ben distinguere le periodizzazioni temporali (indipendenza politica; Rivoluzione del 1789; successiva Restaurazione); l'assegnazione di una valenza politica alla capacità giuridica negoziale (riconosciuta dalla legislazione regia) espressa dalle persone morali ecclesiastiche; attribuire alla funzione politica finanziaria il valore di primaria leva trasformativa dello *status quo* del Regno napoletano.

A mio parere, su quest'ultimo profilo risiede il nucleo di originalità dell'indagine, perché se il contesto dei conflitti giurisdizionali è quello della tradizionale concorrenzialità di opposte pretese tra Stato e Chiesa, dove il monarca si autoproclama detentore di un «dominio eminente» secondo lo schema comune alle monarchie europee, i tratti univoci dell'esperienza giuridica napoletana riposano sull'effettivo carattere pragmatico del disegno riformista e sulla capacità di corredare tali obiettivi della necessaria coerenza (pp. 14-15, pp. 368-373).

Il pragmatismo riformista, insomma, si declina sul vocabolario economico: la censura sovrana sui privilegi feudali di una Chiesa parassitaria – prerogative che esprimono altrettanti *vulnera* al primato regalista –, si esercita e trova legittimazione sulla base di un nuovo benessere, spirituale e materiale, dettato dalle leggi dell'economia e della redistribuzione allargata dei beni. L'A. ci suggerisce, tuttavia, l'esistenza di un parallelo antagonismo, stavolta tutto di ordine culturale, nei sintomi premonitori dell'avvicendamento tra sistemi potestativi. Questi sono ravvisabili nella duplice appropriazione, da un lato, della gestione di antiche competenze socio-assistenziali, dall'altro, nella delega allo svolgimento di un'azione precettistica nuova, che sottrae all'*aequitas canonica* per dare all'etica filantropica illuminista (su questa lunghezza d'onda va senz'altro annoverata anche la politica di secolarizzazione dell'istruzione, volta alla formazione delle coscienze dei sudditi, Cap.II, pp. 175 ss.): imponenti patrimoni «immateriali» entrambi irrimediabilmente transitati dalla Chiesa alla Corona. È, questo, un tema di ricerca che nasce per gemmazione dall'assunto di partenza. Il criterio equitativo è la radice che fonda la ragion d'essere della riforma e, al tempo stesso, ne corrobora l'azione che, altrimenti, non potrebbe avanzare, esaurendosi nell'abolizione degli istituti tecnicamente «incompatibili».

In realtà, la riforma napoletana proclama – evidenza bene Lo Iacono – non solo l'attuazione dell'idea modernissima dell'eguaglianza dei cittadini-sudditi dinnanzi alla legge, fornendoli di mezzi di tutela processuale (così gettando le basi propedeutiche all'avveramento del principio dello Stato di diritto), ma intervenendo negli *interna corporis* della Chiesa in tutte quelle circostanze in cui la discrezionalità del titolare di una *potestas* coercitiva ponga in essere un «diritto iniquo», perché prodotto aberrante di un privilegio esercitato al netto di contrappesi. Il riordino degli istituti processuali dell'appello per abuso e del braccio secolare risponde a tale esigenza di giustizia dialettica. E qui appare il nodo centrale – ed il limite culturale – della dogmatica riformista partenopea: nodo sciolto solo dalle esperienze giuscostituzionali delle democrazie post-moderne e costituito dall'incapacità distintiva del rapporto di autonomia ed indipendenza intercorrente tra le Parti ed i reciproci «ordini» visibili. Qui le sovrapposizioni tra giurisdizionalismo napoletano ed iberico (che non si registra, ad esempio, nella coeva esperienza della Francia gallicana o del giansenismo di Maultrot) trova alcune conferme nella comune reverenziale soggezione marcatamente

confessionista del Re al Sommo Pontefice, in palese conflittualità con il dogma regale del «*superiorem non recognoscens*»: note di una diplomazia cortigiana che rendono più ardua l'attuazione dei propositi riformisti dei Borboni napoletani.

Nel Capitolo I (pp. 31-129) l'A. affronta la questione di base: il tema del rapporto Stato-Chiesa nel quadro di una legislazione incerta, incoerente ed irrazionale e di un apparato burocratico maldisposto alle riforme. Egli sostiene che la soggezione dei Sovrani al papato, materializzata nel rito profano della «chineia», ha un peso simbolico «dalla cui risoluzione dipendeva la possibilità concreta di affrontare le altre» (p. 44), pur dovendosi tuttavia ridimensionare la ricaduta emotiva sui propositi riformisti. In questo quadro di coesistenze non belligeranti i Borboni avrebbero evitato invasive imposizioni sulla Chiesa nazionale nella scia del rigorismo morale protestantico: siamo dunque in presenza di un giurisdizionalismo antipapale ma non anticattolico (p. 54), che reagisce unicamente all'eventuale rischio di lesione delle prerogative regie e tale da prefigurare un «rapporto di reciproca subordinazione» e reciproca capacità correttiva, che sarebbe scorretto interpretare «in termini rigidi ed assoluti» (pp. 59-60). Ma se il portato assolutista conferisce, e persino impone, al Sovrano il ruolo di duplice garante sia della certezza statutale che della stabilità della società ecclesiale, «il secondo profilo – puntualizza l'A. – era indubbiamente funzionale al primo» (p. 67). Si tratta di una strumentalità che tuttavia non si estende ai contenuti precettivi e agli scopi loro: i Sovrani non si ingeriscono della *salus animarum*, restando indifferenti alla dimensione teologica che reputano estranea alla gestione della cosa pubblica, ed il loro confessionismo si arresta sulla soglia dell'amministrazione della società civile e sul rispetto della coscienza. L'A. avverte bene come, tuttavia, a dispetto di una chiara percezione distintiva intercorrente tra *status* di laico e di chierico, cui insiste una correlativa subordinazione giurisdizionale, siamo pur sempre in presenza di «presunzioni relative», giacché «la natura oggettiva delle fattispecie prevaleva sulla qualificazione soggettiva» dando luogo a scavalcamenti di competenze e espansive attrazioni del foro civile (p. 72), segno evidente di una «incapacità (...) di abbandonare l'idea dell'esistenza di *iura maiestatica circa sacra*» (p. 74).

L'equilibrio tra Stato e Chiesa ha lati oscuri: se la complessità del nesso che raccorda trono ed altare si manifesta nell'esercizio della censura, sancendo che il principio di libertà di stampa è estraneo ai Borboni (p. 79), ancor più plateali connotazioni assume nel disporsi del sistema di accomodamento tra i due Fori, attraverso il Concordato del 1741 ed i Regali Dispacci.

Lo Iacono ci disegna un sistema di rapporti civili tutt'altro che impermeabile, perché gravido di intromissioni e interferenze, in cui i Tribunali, sulla base di un criterio di totale relativizzazione, filtrano ed incorporano, insieme alle questioni di fatto e di diritto, le singole soggettività (lo *status* laicale o clericale), le titolarità, le materie: ne emerge un quadro complesso in cui il sistema di competenze concorrenti innesta – come nel caso del matrimonio – «elementi strutturali e finalistici [su una] valenza soprannaturale [ridotta a] meramente accessoria» (p. 88). Lo stesso valga per le controversie penali, perché nel difetto di criteri assoluti, dominano le deroghe alla competenza riservata al Giudice secolare: è eloquente l'ipotesi del rinvio al giudice ecclesiastico del sospetto di eresia, quale segno della concessione regia alla Chiesa di un esercizio minimo della sua giurisdizione naturale sui *cives-fideles* (p. 97). D'altra parte, dinamiche contraddittorie orientavano il funzionamento, per «obbligo di collaborazione», del cd. braccio secolare. Nei rapporti tra i Fori un aspetto delicato è dettato dal diritto d'asilo. Vero puntello feudale e consuetudinario agli sforzi di modernizzazione del Regno e all'affermazione del principio di certezza del diritto per

il trattamento dei reati e dei rei, questo è oggetto non casuale di un'analitica disciplina nel Concordato del 1741, che pone al centro il ruolo di mediazione dell'*Ordinarius loci*, aprendo notevoli questioni interpretative.

A conforto delle tesi per cui «la salvaguardia del diritto di regalia si configurava pienamente compatibile con la protezione del Cattolicesimo» (pp. 118-119) – posto che nella tutela dell'altare si introiettava quella verso il trono, in virtù dell'univoca derivazione divina di quella autorità – sta anche la sollecitudine del Sovrano per la cura pastorale della popolazione, di cui egli si sente responsabile guida spirituale. Ma i segni della «contraddittorietà del giurisdizionalismo borbonico (...) appaiono palesi» attraverso la lente della Legazia Sicula (p. 127): foro al quale il Sovrano mai avrebbe abdicato, consistendo nella incontestabile attribuzione pontificia come legato *a latere* di una incisiva *potestas in spiritualibus* e che, nel contempo, descrive «una delle principali ragioni della sua debolezza» (p. 129) e la prova provata dell'impaccio dogmatico all'accoglimento di un moderno principio di distinzione degli ordini.

Con il Capitolo II (pp. 131-193) Lo Iacono entra nel corpo degli strumenti di controllo statale sul diritto della Chiesa vigente nel territorio del Regno. Di *exequaturs* e di *placet* analizza la natura e ne relativizza la vessatorietà e l'effettivo ostruzionismo avverso il diritto pontificio. Ma ne sottolinea parimenti il progressivo sostanzarsi «*ex auctoritate propria*» e, con il sommarsi della speciale giurisdizione regia del Cappellano Maggiore, evidenzia l'emersione di un peculiare «sistema di potestà regia», in linea con la suaccennata incoerenza nell'articolarsi dei due ordini (pp. 135 e 140).

L'assolutismo napoletano senza limiti *ratione materiae* risulta, dunque, «più un postulato teorico (...) che una concreta regola di condotta» (p. 143). Il vizio di incoerenza del modello giurisdizionalista si aggrava nell'istituto dell'appello per abuso, dove la presunzione del libero intervento nell'*ordo spiritalis* legittima il giudice temporale ad una censura integrale, di legittimità e di merito, della sentenza canonica e dei suoi effetti, radicalmente annullati *in utroque iure* (p. 152).

È allora fisiologico che l'incoerenza partorisca il paradosso: nell'incertezza delle reciproche demarcazioni giurisdizionali è possibile l'osmosi dei rimedi e delle tutele soggettive ed il transito dall'uno all'altro foro del chierico prevaricato dal suo giudice naturale. L'ingerenza plateale del tribunale civile si apre ad un sistema di libero ricorso, ad una sorta di apostasia forense, ultimo gradino di un più vasto ed abnorme fenomeno di commistioni tra identità potestative e capace di elevare il Sovrano a latore di provvedimenti graziosi anche verso il clero. Un sistema che – precisa l'A. – non risolve la preesistente «soggettivazione del diritto oggettivo», ma esprime un «ulteriore profilo di modernità» del sistema regalista (p. 160). Si tratta di parvenze, tracce labili di un embrionale filosofia illuminista dell'eguaglianza, che si accompagna all'esigenza di garantismo processuale e di diritti basilari dell'imputato, coerenti con un sentimento di ostilità verso il Tribunale inquisitoriale e le sue procedure.

L'A. pone nuovamente in risalto lo strumento principe del Sovrano riformatore, esplicitato in un famoso Dispaccio della Camera di Santa Chiara (19 dicembre 1746), consistente nella preventiva autorizzazione regia all'esercizio di qualsivoglia atto del processo penale verso chiunque (laico, chierico o religioso): ancora una volta, ne trae il segno di una ambiguità nella demarcazione degli ordini (p. 171). Considerazioni analoghe valgono nei confronti della Nunziatura Apostolica laddove, nel diritto di gradimento regio alla nomina del Nunzio, risiede l'ormai collaudato meccanismo di placitazione e di sovrano controllo sulla Chiesa.

Ulteriori informazioni ci offre l'A. trattando della questione del riconoscimento di spazi di libertà religiosa a culti minoritari. I Borboni si confermano confessionisti,

orientando la politica di mistificata tolleranza a logiche utilitaristiche, come dimostra il temporaneo ed effimero liberalismo filogiudaico. Un ben più deciso pluralismo appare nei molteplici trattati internazionali sottoscritti dalla Corona: qui si può cogliere un insospettato tratto di modernità sia rispetto alla tipologia culturale degli Stati contraenti (protestanti; ortodossi; islamici), sia rispetto ai contenuti negoziali (garanzia di reciprocità; divieto di discriminazione *in peius*; relativa tolleranza dell'apostasia), anche se, avverte l'A., si tratta pur sempre di un eccezionale sistema di *ius singulare*, bilaterale e chiuso, non parificabile ai moderni modelli di democratico pluralismo confessionale (p. 193 e pp. 380 ss.).

La tematica privilegiaria è dissezionata nel Capitolo III (pp. 195-264). Anche in questa prospettiva l'A. coglie la duplice incongruenza (nel difetto di pragmatismo attuativo e nelle carenze di percezione dogmatica del modello dei rapporti Stato-Chiesa) del riformismo napoletano. Il regalismo dei Borboni, che pur si avvale di due fonti (il Concordato del 1741 e i Dispacci) si ingerisce con progressivo rigore dell'ordine sacro e ne pretende l'imposizione di requisiti di ingresso e di maturazione formativa. La qualità del clero sottende risvolti economici legati all'*honesta sustentatio* e all'*utilitas publica*: è la logica delle bocche da sfamare che si incrocia con quella delle potenzialità inesprese dei terreni incolti. Riappare tuttavia il simulacro dell'incoerenza del sistema che paralizza le riforme (p. 212) nel momento in cui la certezza della norma *erga omnes* è indebolita dal riaffiorare di ampie deroghe di *ius singulare*. Ma il balbettio legislativo è anche capace di reazioni estreme, dettate dal primario ossequio alla tutela degli interessi dello Stato, nell'escludere i sacerdoti forestieri da quello *status* di suddito riconosciuto ai soli sacerdoti sudditi stanziali con cura d'anime (p. 226).

L'A., poi, si sofferma sulla dichiarata avversione dei riformatori napoletani verso il sistema delle immunità ecclesiastiche, pur ampiamente circoscritte in rigidi limiti oggettivi e soggettivi di operatività entro il recinto del Concordato del 1741. Ed ancora riemerge l'insicurezza del riformatore e le altrettante deroghe alla legge modernizzatrice (emblematico il caso dei *cursores* imputati) unite al rimaneggiamento tardivo delle norme concordatarie (pp. 238-239). Di queste ultime si va consolidando una prassi interpretativa dirompente, ispirata da un'ermeneutica dichiaratamente sbilanciata a favore delle ragioni del Principe: il fondamento risiede nel monolitico mandato divino che ne sorregge l'*auctoritas* e ne legittima l'esercizio universale sui sudditi, per preminente legame di fedeltà, senza distinzioni di *status* (p. 245).

In chiaro scuro va letta anche la riforma delle immunità reali e dell'iniquo sistema di dispense fiscali a favore della manomorta: nuovi ammorbidenti fiaccano la portata innovativa di una riforma vagheggiata nel duplice intervento della fiscalizzazione del patrimonio immobiliare ecclesiastico unito alla istituzione di un generale catasto immobiliare del Regno (pp. 255-264).

È con il richiamo alle teorie fisiocratiche abbracciate dal Genovesi, dal Tanucci e dal Caracciolo che si apre il Capitolo IV (pp. 265-338), indirizzato alla disamina della riforma a tutto campo dell'economia feudale e latifondista del Mezzogiorno. Le leggi di ammortizzazione – che eleggono nel 1769 l'*annus horribilis* per gli interessi di conservazione baronali e clericali – intendono sradicare il fenomeno della manomorta, ingessando la capacità giuridica di acquisto immobiliare degli enti morali, unitamente alle ulteriori subdole modalità di accrescimento patrimoniale (permutate; costituzione di ipoteche derivanti dai cd. censi bollari e pratiche assimilabili) e agli acquisti per liberalità (questue; disposizioni successorie a favore dell'anima a vantaggio dei Luoghi pii). In questo settore, finalmente, il decisionismo sembra prevalere sul tentennamento

del riformatore. L'ineludibile autorizzazione regia domina incontrastata, legittimata dalla suprema potestà del Sovrano, amministratore ultimo della ricchezza nazionale (p. 286). L'assenso regio diviene persino l'inattaccabile grimaldello formale dall'impiego universale: utile nel concedere l'autorizzazione alla costruzione di edifici di culto (p. 336) o a sferrare l'offensiva al sistema beneficiale. Su quest'ultimo il Sovrano interviene aprioristicamente nel dettare i requisiti di sussistenza (*erectio in titulum*; statuto). L'A. si sofferma nell'analisi del regio assenso trattando del nesso tra beneficio e Chiese recettizie ed è indicativo, a mio parere, della metamorfosi istituzionale verso un Re-burocrate, la cui *voluntas* dominante rappresenta icasticamente il Regno postfeudale, simbolo di un ideologico «principio di autoreferenzialità del potere del monarca» (p. 344). Quella volontà consenziente è fonte di legittimazione, è insanabile, non presumibile o prescrivibile, né interpretabile ed è concessa contestualmente alla nascita dell'ente morale e non oltre, ha carattere pubblico, perché espressione massima della *publica utilitas* di cui il Re è rappresentante e incontestato tutore. Questo sembra cogliersi dalla ricostruzione di Lo Iacono: nel regio consenso l'autorità si fa autorizzazione ed esprime il potere sotto le nuove e più moderne forme amministrative. Dove questo strumento non arriva, nel caso dell'incontestabilità giuridica del beneficio, il Sovrano percorre altre vie, più sbrigative, che non escludono la resezione del cordone ombelicale che lega l'ente beneficiale alla Sede Apostolica, sino a scardinare inveterate consuetudini apostoliche resistenti nel Regno ed incidenti sulle prerogative episcopali all'esercizio del *ius nominandi* del candidato titolare (Dispaccio 7 marzo 1769): con il pretesto di tutelare lo Stato – e l'episcopato – dagli abusi pontifici, è il Re che legittima sé stesso ad una prassi abusiva (p. 308).

Sono, questi, ulteriori indici di quella commistione tra sacro e profano – più volte segnalata dall'A. – che si riverberano nei toni «paternalistici» (p. 324) della disciplina impressa sui benefici vacanti ed il correlativo diritto di spoglio e, ancora, nei Dispacci regolanti il cd. patrimonio sacro (pp. 329 ss.) ed i cespiti derivanti dall'esercizio del ministero (Legati pii; diritto di stola nera; disposizioni a favore dell'anima). L'assenso autorizzatorio sovrano, dunque, da un lato impone requisiti ineludibili su persone fisiche ed enti morali e, dall'altro, concede personificazioni, creando nuovi soggetti di diritto.

Questo profilo della politica confessionale dei Borboni è affrontato nel Capitolo V (pp. 339-364). Ribadito il ruolo dell'*utilitas publica* e dell'assenso legittimante la costituzione dell'ente morale, Lo Iacono si concentra sui provvedimenti di soppressione della Compagnia di Gesù, promulgati con eccezionale simmetria di contenuti nelle due parti del Regno e volti ad attuare un'irreversibile *damnatio memoriae* dell'ordine religioso (p. 351) con la confisca dei suoi patrimoni, riconvertiti in scopi di carattere pubblico. Assai meno incisivo, il regime giuridico imposto ai Luoghi pii laicali, sottratti all'autorità ecclesiastica per essere ricondotti nell'alveo giuspubblicistico.

Nel Capitolo VI (pp. 365-391) l'A. trae le conclusioni sui caratteri di modernità ed originalità del giurisdizionalismo napoletano. Ne avverte le forti pulsioni all'autoaffermazione proprie del *princeps a legibus solutus*, sostenute da una lotta incondizionata al particolarismo baronale ed ecclesiastico, di quest'ultimo precisando che «non va analizzato come fenomeno isolato» (p. 366).

È la lotta del Re per l'affermazione di un unitario potere accentratore e di un diritto certo, non più carente di effettività. Da questo antagonismo con l'*Ancien régime* è possibile cogliere i caratteri originali del regalismo napoletano, poggianti su una «dimensione quantitativa»; sull'ormai anacronistica derivazione apostolica – nel rapporto gerarchico *senior-vassus* – del potere di governo; sulla consapevolezza della

coesistenza di due ordini distinti, che impone il ricorso nella legislazione a concorrenti criteri di valore (oggettivi e soggettivi) e che si traduce in quell' «esiguo numero di interventi [regi] sugli *interna corporis Ecclesiae*» palesanti «una delle caratteristiche più salienti del giurisdizionalismo borbonico» (p. 371).

Non siamo al cospetto di un sistema giuridico immune da ambiguità ed «asimmetrie» (p. 380), ma le violazioni e gli «sconfinamenti» d'area – osserva l'A. – non ne pregiudicano la capacità di «autocircoscrizione *ratione materiae* della propria sfera d'azione» (pp. 372-373). Semmai, il giudizio di sintesi deve ammettere che il giurisdizionalismo napoletano configuri la «commistione» senza scontati automatismi tra i due ordini, stante una serie di situazioni (censure; braccio secolare), favorenti la confusione, la collimanza e la coesistenza *ad adiuvandum* tra le due potestà, indirizzate all'unitario e condiviso fine del bene del sistema legale costituito.

Sussiste, periclitante, un genio conservatore che, se accoglie senza riserve l'enciclopedismo francese in economia, non esita poi a voltare le spalle alla libera morale di Voltaire, all'insegna di una mai rinnegata «religiosità diffusa» (p. 379). Lo Iacono, ne trae un modello di delicati bilanciamenti tra postulati concettuali equilibrati nel reciproco sostegno. Questo avviene in ordine alla tutela della libertà religiosa, di cui il regalismo «anticipa acquisizioni [proprie] dello Stato liberale» (p. 383), e in ordine all'affermazione del principio di eguaglianza formale, in cui il sistema esprime il serio tentativo di «confrontarsi» con le più moderne categorie concettuali dei diritti pubblici soggettivi (p. 386). Si tratta di proiezioni teoriche, destinate fatalmente all'incompiutezza, ma verso le quali l'A. ammetterebbe la sovrapposizione con più mature tutele delineate nelle attuali Costituzioni liberali (cfr. il richiamo agli artt. 7 e 19 della Cost. italiana, pp. 373 e 382).

Si lascia al lettore la libertà di eventuali riserve critiche su tali concessioni alle quali, tuttavia, si accoda anche il recensore nel proporre un'ulteriore riflessione sulla valenza politica delle formule giuridiche accolte nelle fonti di rango primario. Non è un caso, infatti, che quella costruzione descrittiva dei rapporti Stato-Chiesa, riassunta nella reciproca coesistenza tra ordini indipendenti ed autonomi e che anima – o vorrebbe – le dinamiche giurisdizionaliste, appaia ormai con una tale frequenza nei preamboli degli odierni Accordi concordatari, da essere assurda non solo ad irrinunciabile clausola di stile ma a parametro primo d'orientamento negoziale. Essa declina il principio di civiltà giuridica e di convivenza tra massimi sistemi che muove i primi incerti ma sostanziali passi nel teatro delle vicende e nel contesto temporale limpidamente descritti in questo libro.

Fabio Vecchi